

- 2) Il giudice nazionale deve disapplicare la disposizione nazionale riguardante il termine di decadenza ove rilevi che essa non è conforme alle norme del diritto comunitario e che, inoltre, non risulta possibile alcuna interpretazione conforme della disposizione medesima.

(¹) GU C 161 del 2.6.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

11 settembre 2003

nella causa C-155/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof): Cookies World Vertriebsgesellschaft mbH il contro Finanzlandesdirektion für Tirol (¹)

(«Sesta direttiva IVA — Autoveicolo messo a disposizione mediante un contratto di leasing — Operazioni imponibili — Uso privato — Art. 17, nn. 6 e 7 — Esclusioni previste dalla legislazione nazionale al momento dell'entrata in vigore della direttiva»)

(2003/C 264/12)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-155/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo) (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Cookies World Vertriebsgesellschaft mbH il e Finanzlandesdirektion für Tirol, domanda vertente sull'interpretazione in particolare degli artt. 5 e 6 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann e A. Rosas (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato l'11 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

È incompatibile con la sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, una normativa di uno Stato membro ai cui sensi le prestazioni di servizi rese a un cittadino di tale Stato in altri Stati membri siano assoggettate all'imposta sul valore aggiunto qualora esse, se fossero state fornite al medesimo soggetto sul territorio nazionale, non gli avrebbero dato diritto di dedurre l'imposta assolta a monte.

(¹) GU C 200 del 14.7.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

18 settembre 2003

nella causa C-168/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Hoge Raad der Nederlanden): Bosal Holding BV contro Staatssecretaris van Financiën (¹)

(«Libertà di stabilimento — Imposizione fiscale — Imposta sugli utili delle società — Limitazione della deducibilità in uno Stato membro dei costi relativi alla partecipazione di una società madre in società figlie stabilite in altri Stati membri — Coerenza del sistema fiscale»)

(2003/C 264/13)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-168/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Bosal Holding BV e Staatssecretaris van Financiën, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato CE (divenuto art. 48 CE), nonché della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans, D.A.O. Edward (relatore), P. Jann e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capo divisione, ha pronunciato il 18 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi, interpretata alla luce dell'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE), osta a una disposizione nazionale che, nella determinazione dell'imposta sugli utili di una società madre con sede in uno Stato membro, subordini la deducibilità dei costi relativi ad una partecipazione di tale società nel capitale di una società figlia con sede in un altro Stato membro alla condizione che tali costi servano indirettamente alla realizzazione di utili imponibili nello Stato membro in cui ha sede la società madre.

(¹) GU C 200 del 14.7.2001.